SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1959

(46ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » (862) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE *Pag.* 709, 711, 714, 721, 723, 724, 730, 732, 733, 734
BERGAMASCO, *relatore* 711
BERTOLI 726
BRACCESI 728, 730
CENINI 719
CONTI 720, 726
FORTUNATI 715, 726, 727, 732, 733, 734
MARIOTTI 713, 715, 728, 733
MINIO 720
OLIVA 721, 724
PARRI 729
PESENTI 717, 719, 730, 732
TAVIANI, *Ministro delle finanze* . 711, 713, 714, 715, 719, 722, 724, 725, 727, 728, 730, 732
TRABUCCHI 714, 721, 725, 729, 730

La seduta è aperta alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Mariotti, Minio, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Ponti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Arcudi, Micara e Mott sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Moltisanti, Tirabassi e Sartori.

Intervengono il Ministro delle finanze Taviani e i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » (862) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale e do lettura del parere della 9ª Commissione:

« La 9ª Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge n. 862: " Nuove disposizioni in materia di imposta generale sulla entrata ".

Le nuove disposizioni sono innovative particolarmente per quanto riguarda la abolizione della imposta attualmente corrisposta in abbonamento e con la aliquota dell'1 per cento dai dettaglianti per le vendite dirette ai consumatori. Il beneficio del provvedimento è pure esteso agli artigiani ed a tutte le somministrazioni in spacci, mense o circoli.

Appare evidente che il provvedimento interessa un numero rilevante di operatori economici minori, i quali, oltre tutto, vengono sollevati da formalità di denuncie, da laboriose pratiche di esito di ricorrenti contestazioni. È perciò che il provvedimento è atteso e dai commercianti e dagli artigiani in modo particolare.

Ad integrare tuttavia il gettito dell'imposta in relazione alle esigenze di bilancio, lo articolo 2 prevede l'aumento di 30 centesimi delle aliquote in atto per i precedenti passaggi.

Le aliquote, si sa, sono date da un per cento, tre per cento, cinque per cento, sette per cento, otto per cento ed esse avranno tutte la maggiorazione di 30 centesimi, diventando così rispettivamente 1,30 per cento, 3,30 per cento, 5,30 per cento e così via. Per le aliquote inferiori all'1 per cento, la maggiorazione sarà di soli 10 centesimi.

Per una esatta valutazione del recupero fiscale che verrebbe attuato come indicato dall'articolo 2 per effetto della maggiorazione delle aliquote, occorre ricordare che la massa degli affari si presenta, quanto all'imposta entrata, per l'80 per cento circa costituita da affari che richiedono e determinano un solo passaggio prima della fase finale di vendita al consumatore e che il 20 per cento circa solo è costituito da affari che determinano tre o quattro passaggi. Si può prevedere quindi che la media di incidenza sarà inferiore alla tangente dell'1 per cento che non inciderebbe più sull'ultimo passaggio, e che il ricupero sarà in concreto attuato in relazione al maggior numero totale di passaggi sul quale agirà la maggiorazione. Il consumatore ne risentirà un beneficio indubbio perchè il trasferimento dell'imposta resterà evidentemente più lento e tardivo, le vendite al dettaglio risulteranno agevolate e tutto ciò tuttavia, senza un gravoso maggior peso globale sui precedenti passaggi.

Tutto il sistema resta certamente notevolmente semplificato. Come emerge dal testo dell'articolo 4 non sono state toccate dalla modifica della legge somministrazioni di acqua, gas ed energia elettrica al consumatore.

La precisa dizione del primo comma del ricordato articolo nel testo approvato dalla Camera non può lasciar dubbi sulla retta interpretazione del termine « consumatore », da intendersi evidentemente per «utente»; utente quindi per uso domestico ed utente per uso industriale. Così la norma trova la sua chiara spiegazione, poichè nelle tipiche forniture di cui trattasi (acqua, gas, energia elettrica) il passaggio gravato da imposta è solitamente uno solo, quello diretto dal produttore al consumatore. Non sarebbe stato giusto togliere quell'incidenza quasi prevalente, mentre il carico della maggiorazione prevista dall'articolo 2 (30 centesimi) sugli eventuali pochi passaggi intermedi non determina nell'economia generale della legge ragioni di speciale preoccupazione.

L'articolo 5 — mantenendo per alcune cagorie minori, tra le quali i professionisti, il trattamento vigente — consente per altro una possibilità non prima ammessa dalla legge ancora vigente e cioè quella di poter assolvere il tributo anzichè in abbonamento in modo virtuale, con denuncia annuale del giro di affari. È una facoltà della quale forse pochi si varranno e che altera anche l'abitudine oramai invalsa dell'abbonamento; tuttavia l'alternativa non nuoce poichè si lascia facoltà al contribuente di valersi del sistema accertativo od informativo come meglio gli aggrada.

Per le fatte osservazioni, la 9ª Commissione ritiene che nel suo complesso la legge porti sensibili benefici, anche di ordine pra-

tico, ad un vasto complesso di piccoli e medi operatori economici, senza che ne derivino incidenze particolarmente onerose sul complesso degli affari. La 9ª Commissione esprime quindi parere favorevole al disegno di legge ».

B E R G A M A S C O , *relatore*. Il presente disegno di legge non si propone una riforma in materia di imposta generale sulla entrata, ma intende semplificare il metodo di applicazione, eliminando alcuni inconvenienti che si riferiscono alla riscossione mediante il sistema dell'abbonamento e alle difficoltà della tassazione. L'imposta generale sull'entrata ha sempre dovuto lamentare, durante la sua esistenza ormai quasi ventennale, questi inconvenienti. Già la legge istitutiva aveva un capitolo che prevedeva la stipulazione di accordi con le organizzazioni sindacali competenti al fine di determinare le entrate soggette a imposta nei confronti delle varie categorie produttive. Così nasceva un sistema quasi contrattualistico che dava luogo a gravi inconvenienti: non solo contravveniva ai princìpi generali delle contribuzioni indirette, ma creava una difficoltà di controllo, quindi uno scarso reddito erariale sull'imposta di produzione.

Si era fatto fin dal 1944 un tentativo di riforma e precisamente si è soppresso l'articolo 16 della legge organica, il quale parlava appunto degli accordi sindacali, e si autorizzava il Ministro delle finanze a stabilire con propri decreti che per alcune categorie l'imposta sull'entrata fosse pagata mediante canoni ragguagliati al volume degli affari e in rapporto al numero degli atti economici imponibili.

Ma il rimedio non ha eliminato l'inconveniente perchè le categorie economiche sono ritornate all'attacco e quindi la portata dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 348 si è sempre più estesa attraverso una lunga serie di disposizioni legislative intese ad allargarlo.

Quindi con il presente disegno di legge si propone l'adozione di un nuovo sistema di tassazione, con un triplice scopo: I) liberare un vasto numero di contribuenti, valutato a 1.600.000 circa, dalle difficoltà di lunghi e complicati adempimenti relativi all'ultimo passaggio della merce; 2) salvaguardare i diritti dell'Erario, rendendo più difficili le evasioni e dando anche notevole incremento al gettito; 3) eliminare un grandissimo numero di agenti preposti agli uffici di controllo, ora insufficiente. Il disegno di legge, come la Commissione ricorderà, era stato presentato al Senato il 17 ottobre scorso; poco prima che questa Commissione ne iniziasse l'esame, venne trasmesso all'altro ramo del Parlamento, per ragioni di connessione con l'altro disegno relativo all'imposta di consumo sul vino perchè si sperava che il maggior gettito di questa imposta potesse servire di copertura per quello, mentre un'altra parte era destinata a fronteggiare altri oneri (miglioramenti agli statali, sgravio di alcune imposte sul reddito agrario ecc.). La VI Commissione della Camera dei deputati ha rielaborato il testo in parte, e altri emendamenti sono stati approvati in Aula; sicchè il testo che si presenta oggi è in qualche parte diverso dal testo originario.

Il disegno di legge si può dividere in due parti: la prima (dall'articolo 1 all'articolo 4) riguarda le vendite al pubblico; la seconda parte (articoli 5 e 6) riguarda l'esercizio delle professioni e delle attività elencate nello stesso articolo 5 del disegno di legge, che possono considerarsi come tipicamente produttive di servizi.

Seguono poi tre articoli (dal 7 al 9) di carattere generale.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore e prego il Ministro, qui presente, di voler dare qualche chiarimento in merito alla formulazione del disegno di legge.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Mi pare che il relatore abbia sintetizzato chiaramente i tre punti fondamentali del disegno di legge. La soppressione dell'I.G.E. all'ultimo passaggio, che era fonte di evasioni a non finire e di inconvenienti che avvengono quando le leggi permettono arbitrarie

interpretazioni, è lo scopo fondamentale. Certo, sarebbe stato molto piacevole poter presentare un disegno di legge che abolisse lo I.G.E. all'ultimo passaggio e lasciasse il resto immutato; ma in questo caso l'Erario sarebbe rimasto scoperto del provento dello I.G.E. all'ultimo passaggio.

Quale dovrebbe essere tale provento? Il calcolo non è facile, perchè, dalle cifre del volume degli affari all'ultimo passaggio bisogna togliere pane, latte, giornali che non pagano l'I.G.E. Bisogna togliere quegli altri generi, non molti, che sono colpiti dall'I.G.E. mediante una tassazione condensata, cioè l'I.G.E. *una tantum*: l'I.G.E. colpisce il prodotto in tutti i suoi cicli, facendo condensazione di tutti i passaggi: in alcuni casi è compreso l'ultimo passaggio, in altri no.

Da un calcolo fatto dagli uffici (molto approssimativo perchè un calcolo esatto è difficile), si potrebbe valutare in 50 miliardi e ancor più il gettito che avrebbe dovuto rendere l'I.G.E. all'ultimo passaggio.

In realtà si è arrivati invece a 18 miliardi.

È, questa, un'affermazione di impotenza dell'amministrazione? Non credo. Sono anni che si dice che il sistema dell'abbonamento all'I.G.E. non funziona, non può funzionare. Come possiamo pensare che faccia l'abbonamento, e lo paghi, il venditore di bibite ghiacciate, come si può pensare che faccia l'abbonamento e paghi regolarmente il venditore di cocomeri che sta sulla strada tra Roma e Civitavecchia, o il venditore di arance tra Roma e Fondi?

Ecco la ragione per cui se avessimo dovuto fissare un'aliquota esattamente compensativa con l'obbligo dell'uno per cento, avremmo dovuto fissare un'aggiunta fra lo 0,40 e lo 0,45 per cento. Invece abbiamo stabilito lo 0,30, perchè si ritiene, di poter raggiungere un gettito che, secondo le previsioni, è calcolabile per quest'anno in una quarantina di miliardi. Sottraendo da questi 40 miliardi i 18 che si realizzavano col sistema degli abbonamenti, abbiamo 22 miliardi. Con questa cifra di 22-24 miliardi al massimo, aggiunta all'entrata dovuta alla piccola variazione apportata al bollo fatta recentemente, abbiamo la copertura per la prima tappa del provvedimento sul vino, abbiamo la copertura di 9 miliardi per gli statali e dobbiamo coprire, poi, i 9 miliardi per lo sgravio dei redditi agrari.

C'è un aggravio per il contribuente? Per il contribuente onesto evidentemente no, nel senso che lo 0,30 per cento è meno dell'uno per cento fisso finale. Anzi dirò di più: altro è pagare 0,30 su un prezzo componente, altro è pagarlo sul prezzo finale, perchè c'è il valore aggiunto. Il vantaggio dell'Erario risulta dal fatto che l'uno per cento non veniva pagato in molti casi, grazie all'abbonamento.

Ecco la ragione per cui riteniamo che per la massa dei contribuenti sia effettivamente un vantaggio, pur essendoci un vantaggio per l'Erario. Questo è il significato della legge. Debbo dire che il disegno di legge è stato preparato negli uffici da anni, dal tempo del ministro Vanoni, e che si stava studiando, perchè l'impotenza del sistema dell'abbonamento era cosa troppo evidente, non serviva neppure agli interessi dell'Amministrazione.

Sono stato un po' restio prima di varare questo provvedimento, perchè temevo che la legge potesse incidere sulla eventuale riforma dell'I.G.E. chiesta un po' da tutti i settori del Parlamento, nonchè da un'esigenza di armonizzazione nell'ambito del Mercato comune europeo. Mi sono consultato non solamente con i tecnici del Ministero, ma anche con molti studiosi di problemi finanziari, e ho avuto da tutti il parere preciso che questo disegno di legge non incide sulla possibile riforma dell'I.G.E.: il Parlamento e il Governo potranno nei prossimi anni operare qualsiasi riforma dell'I.G.E., sia che vogliano adottare la soluzione francese del valore aggiunto — che peraltro credo non sia adatta al temperamento del contribuente italiano — sia quella di tipo tedesco o di qualsiasi altro tipo.

Ciò che è stato detto in qualche ebdomadario, che la imposta più perfetta sulle vendite è quella che si paga all'ultimo passaggio, è profondamente inesatto. L'imposta inglese si paga sul penultimo passaggio, non sull'ultimo. La inesattezza deriva forse dal fatto che, nei grandi magazzini di Londra, si vede

scritto: 100+5 di tassa; si tratta peraltro di tassa che è pagata dal grossista e, prendendosi la rivalsa, viene notificata all'acquirente.

Nel disegno di legge sono inoltre solo due novità riguardanti le categorie degli operatori economici per cui è previsto il pagamento dell'I.G.E.: campeggi e stazioni di monta. Questo perchè nel 1940 i campeggi non esistevano, e le stazioni di monta erano state dimenticate. Non ci sono altro che queste due categorie. Per quanto riguarda tutte le altre categorie di cui è stata chiesta l'inclusione nel disegno di legge — autotrasportatori, rette di ospedale, avvocati, giornali — si tratta di questioni che non rientrano nella legge. La Camera ha inteso affrontare il problema degli artigiani. C'è stata una convergenza di tutti i settori della Camera per adeguarli ai dettaglianti. L'artigiano porta con il suo lavoro un valore aggiunto, d'altro canto, nella maggior parte dei casi, vende pure un prodotto come i commercianti al dettaglio. In Francia tutto l'artigianato è esente dall'imposta sul valore aggiunto. Quindi, questo che la Camera ha voluto, consenziente il Governo, non costituisce un precedente che possa essere allargato ad altre categorie, ma anzi si armonizza con i Paesi a noi vicini.

Per le categorie dei servizi per i quali resta il pagamento dell'I.G.E., si era partiti dall'idea di farla pagare su denuncia; ma, avendo trovato che la denuncia disturbava molti contribuenti, abbiamo scelto la via intermedia di lasciare libertà al contribuente di scegliere fra l'abbonamento e la denuncia. Non ci facciamo illusioni: la grande maggioranza sceglierà l'abbonamento. Su 1.672.000 dichiarazioni che si sono avute quest'anno per l'I.G.E., 1.460.000, quindi circa un milione e mezzo, non dovranno più fare alcuna dichiarazione, perchè sono appunto dettaglianti o artigiani, barrocciai, eccetera e saranno esonerati. Quelli che dovranno fare la dichiarazione saranno ancora circa 180-200.000, particolarmente i professionisti, gli artigiani iscritti in categoria B (che sono circa 30.000), gli agenti di cambio, gli alberghi eccetera.

Il problema resta tuttavia aperto. E il Governo se lo pone per quanto riguarda i professionisti, se lo pone per quanto riguarda gli alberghi, per cui la soluzione sarà più difficile. Comunque, oggi come oggi per questi duecentomila le cose restano come erano, con il solo correttivo della possibilità della denuncia.

M A R I O T T I . La denuncia come avviene?

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* È stabilito qui, nell'articolo: avviene alla fine dell'anno; gli esercenti — sale da bigliardo, sale da giuoco eccetera — invece di fare l'abbonamento, come avviene adesso, possono pagare su denuncia, cioè su dichiarazione, entro i dieci giorni successivi alla fine di ciascun anno, in base al volume degli affari.

M A R I O T T I . È un abbonamento!

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Non è proprio la stessa cosa, perchè qui la definizione è fatta dal contribuente; l'accertamento può avvenire successivamente.

M A R I O T T I . Per cui tutte le categorie che pagano l'abbonamento I.G.E. devono fare la denuncia dell'anno precedente entro febbraio, salvo poi, in sede di conguaglio, stabilire il canone di abbonamento in base al quale si paga l'uno o il tre per cento, secondo l'attività. Mi sembra non sia molto diverso, perchè io non credo che l'ufficio competente, allorchè le categorie denunciano i proventi delle loro entrate di un determinato periodo, non faccia dopo l'accertamento.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Quello che il senatore Mariotti dice è esatto, in quanto, avendo lasciato l'alternativa, i casi della denuncia saranno pochi. Non sarebbe stato così se, come era la prima intenzione del Governo, si fosse stabilito di far fare la denuncia per tutte le categorie. L'alternativa è stata posta non soltanto per desiderio di alcune categorie, ma proprio dal Parlamento stesso. Noi abbiamo trovato che per la prima categoria — professionisti — l'alternativa sarebbe stata imposta al Governo dal

Parlamento. Ma perchè allora creare l'alternativa solo per i professionisti? Su questo terreno bisognerà fare ulteriori riforme, perchè il sistema dell'abbonamento venga abolito definitivamente per tutti, non soltanto per 1.400.000 persone.

Se altre questioni saranno sollevate, sono pronto a rispondere.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il Ministro per i chiarimenti fornitici.

T R A B U C C H I . So per esperienza quanto sia opportuna la riduzione delle categorie che debbono pagare in abbonamento. Questo sistema degli abbonamenti è un sistema indubbiamente arretrato rispetto al sistemi moderni di riscossione delle imposte ed è particolarmente annoso in Italia perchè dà luogo alla speranza — non dico alla certezza, ma alla speranza — di tassazioni che normalmente non sono rispondenti alla realtà. Penso tuttavia che i funzionari che rimangono addetti al servizio degli abbonamenti, avendo meno indagini da fare, potranno fare quelle che rimangono loro assegnate un po' meglio.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Provvederemo a ridurli a metà.

T R A B U C C H I . Si avrà un vantaggio, che adopereremo tali impiegati per altre funzioni; quindi essi avranno la possibilità di specializzarsi anche meglio perchè restano poche categorie e quindi è più facile il seguirle e fare un'indagine più approfondita. Allora non vedremo più abbonamenti che rispondono a poco più del reddito accertato. Evidentemente ciò vuol dire che non si tiene conto dell'enorme quantità delle spese che doveva essere aggiunta alla R. M. per poter arrivare alla tassazione dell'I.G.E.

L'unica preoccupazione che mi resta, è che l'aumento dello 0,30 per cento nel resto degli altri passaggi possa eventualmente rendere più appetibile l'evasione del pagamento dell'I.G.E. Purtroppo il problema dell'evasione non è un problema che dobbiamo risolvere noi, ma che in Italia è sempre preoccupante: più si aumenta l'aliquota, più c'è l'interesse a evadere; questo lo sappiamo tutti. Speriamo che un aumento così piccolo non possa, nel fenomeno delle evasioni, portare a danni maggiori.

Nei riguardi delle modificazioni, io sarei favorevole all'introduzione del sistema anche della denuncia, e dico perchè: non sono persuaso che molti ricorrano al sistema della denuncia, ma penso che attraverso opportune istruzioni, quando la denuncia sia fatta e sia richiesta in modo dettagliato, noi potremo forse iniziare un sistema con il quale credo che possiamo camminare; perchè se abituassimo veramente il contribuente a fare la denuncia dettagliata, noi avremmo la possibilità di un controllo maggiore. Naturalmente, in un primo tempo, avremo denuncie soltanto da parte di quelli che lavorano poco o hanno poche possibilità di controllo; ma se noi potremo cominciare a vedere la differenza di gettito in categorie simili, credo che, perfezionando la denuncia, potremo poi sopprimere l'abbonamento.

Per i professionisti, per esempio, la cosa potrebbe diventare abbastanza semplice, perchè il professionista è abbastanza seguibile nella sua attività. Evidentemente avremo pochi che ricorreranno alla denuncia, ma se quei pochi ci faranno vedere come vanno le cose, credo che su questa strada potremo col tempo procedere.

C'è un altro punto veramente interessante in materia di denuncia, cioè il sistema, che già si adopera, dell'autotassazione. La denuncia deve essere accompagnata dal pagamento su conto corrente postale. È inizialmente il sistema americano — che tanto sarebbe piaciuto al Ministro Vanoni, — di dare al contribuente stesso l'abitudine di denunciare e pagare contemporaneamente. Oggi in materia di società ci viene chiesto di arrivare alla rateizzazione; però io sono sempre persuaso che bisogna un po' insistere anche su questi perfezionamenti tecnici, se è possibile; e questo è un perfezionamento tecnico che per lo meno suggeriamo al nostro contribuente che forse vi si adatterà.

M A R I O T T I . Forse le dichiarazioni, sia pure molto esaurienti, del Ministro delle finanze, non sono riuscito bene a capirle. Che differenza esiste infatti tra denuncia e abbonamento? Perchè l'abbonamento, in sostanza, obbligava il contribuente, preventivamente, a denunciare il volume degli affari che calcolava per un determinato anno e a pagare l'imposta su quanto denunciato; poi in sede di conguaglio pagare la differenza dopo avvenuto l'accertamento. Qui invece si tratta, come si fa per la denuncia Vanoni. si dice che per l'anno 1959 è stato incassato tanto, ed entro il 10 gennaio 1960 si paga la imposta sull'intero volume degli affari.

F O R T U N A T I . Si paga nel 1960 o nel 1959?

M A R I O T T I . Si paga nel 1960 per il 1959, mentre prima si pagava per il 1960. Ora la cosa alquanto grave è questa: perchè ubbidisce allo stesso meccanismo dell'abbonamento? Per questo semplice fatto (anche se, dicevo, la differenza sta nel tempo): il contribuente, anzichè denunciare l'incasso nell'anno in corso, lo denuncia già come incassato. Bisognerebbe pensare a un contribuente che faccia delle denuncie esatte, il che non avviene. Anche in teoria la vera natura dell'imposta generale sull'entrata non si è potuta individuare. Si dice invece che sia un'imposta sul reddito lordo conseguita da parte delle diverse categorie. Insomma la questione è assai controversa, perchè per le categorie interessate si dovrà poi discutere dello stesso consuntivo denunciato in sede dell'imposta di ricchezza mobile. Noi vediamo, per esempio, che l'imposta di ricchezza mobile e quella dell'I.G.E., pur essendo imposte completamente diverse, pongono in essere delle discussioni in sede di concordato delle imposte dirette, per cui il contribuente, per forza di cose, sarà portato a denunciare sempre meno dell'incasso lordo, perchè dopo, dovrà fare i conti — purtroppo — con l'ufficio delle imposte dirette.

Perciò mi sembra che il meccanismo, in fondo, sia lo stesso e che invece proprio per la denuncia fatta sul consuntivo le categorie meno abbienti possano essere sacrificate.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Forse non mi sono spiegato: ho detto che è facoltativo per il contribuente scegliere lo abbonamento o la denuncia.

M A R I O T T I . E allora tutti sceglieranno l'abbonamento.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Vedendo la difficoltà che oggi c'è di far capire al contribuente l'esistenza di maggior vantaggio per lui, gli abbiamo appunto lasciato l'alternativa. Ora vedremo se l'ottimismo del senatore Trabucchi avrà una certa rispondenza nella realtà; vedremo come funzionerà questo sistema. Ma resta sempre l'alternativa. Che la denuncia possa dare un disturbo al contribente più dell'abbonamento ce ne siamo resi conto, tanto che abbiamo lasciato l'alternativa.

M A R I O T T I . Non credo che sia indicato, ai fini dell'ordinamento tributario moderno, quanto è stato modificato in materia di imposta generale sull'entrata. Non c'è dubbio che gli abbonamenti saranno sempre a grande percentuale proprio perchè fra I.G.E. e imposte dirette oggi, ai fini dei ricavi, si adotta lo stesso sistema.

F O R T U N A T I . A me sembra che questi problemi debbono essere visti in una prospettiva di carattere generale, non soltanto tributario. Il disegno di legge in esame appare come un insieme di norme dirette ad agevolare la posizione dei cosiddetti dettaglianti, i quali sarebbero esenti dal pagamento del tributo stesso. Io non voglio fare qui neanche la questione del contributo di diritto e del contributo di fatto; io credo che dobbiamo partire dalla considerazione di una determinata realtà economico-distributiva ed economico-produttiva del nostro Paese per vedere qual'è l'incidenza di un determinato tributo, in un determinato sistema

tributario, su questa norma. Agevolazione: in che senso potrebbe parlarsi di agevolazione? Agevolazione nel senso che un determinato numero di contribuenti non è tenuto più a determinate operazioni: abbonamento, denuncia, dichiarazione? O agevolazione nel senso finanziario? E un'agevolazione potrebbe essere quella di tendere, per lo meno nell'ambito tributario, a porre tutti i contribuenti su uno stesso piano. Ora a me sembra che questo non avvenga, perchè proprio la struttura dell'I.G.E., fino a che non si perverrà a una profonda riforma del sistema tributario, lo impedisce. Poichè, nel momento stesso in cui si fa il congiungimento diretto tra produzione e distribuzione, noi abbiamo evidentemente un diverso numero di passaggi, a seconda delle forme di concentrazione che si modificano. Noi assistiamo e assisteremo ancora a una netta distinzione rispetto al tipo economico degli operatori della vendita al minuto, a seconda cioè che queste vendite al minuto siano conseguenza di un certo numero di passaggi precedenti o invece si tratti, come oggi sta avvenendo in molte città, di grosse concentrazioni economico-finanziarie, le quali dietro le spalle non hanno nessun passaggio. Se noi non ci rendiamo conto di questo, è chiaro che continueremo a dare all'I.G.E. una funzione analoga a quella di venti anni fa, ignorando il processo in corso, e credo che ignorare il processo in corso può condurre a notevoli distorsioni di quelli che possono essere gli obiettivi programmatici. La cosa a me pare che debba tanto più preoccupare perchè nel momento stesso in cui si è innovato nei confronti dell'I.G.E., sia pure nei limiti che sono stati indicati, la innovazione è stata giustificata da un lato come forma di attenuazione di un'evasione in atto, e dall'altro come un incremento di gettito derivante da questa repressione di evasione per la copertura di altri provvedimenti che darebbero luogo a una diminuzione di tributi in altri settori. Allora bisogna che noi qui ci rendiamo conto che vi sono delle evasioni nei confronti di un sistema tributario, vale a dire mancato adempimento di norme giuridiche tributarie vigenti.

Nessuno oggi pensa a tributi fine a se stessi, perchè i tributi saranno sempre considerati in una prospettiva di politica economica di carattere generale.

In diritto ho già detto; noi abbiamo, nei diversi paesi più o meno vicini a noi per condizioni economiche generali, forme di prelievo assimilabili a quelle dell'I.G.E. Adesso non voglio fare una questione di comparazione di norme, ma la questione fondamentale, onorevole Ministro, è un'altra; perchè anche qui non vorrei che la comparazione venisse fatta sempre sul piano formale, perchè si possono intendere diversi tributi esistenti in quanto concorrano a un fine unico; ma quando ogni tributo è visto come fine a se stesso il problema cambia anche se le strutture formalmente sono identiche.

La preoccupazione nostra è questa: noi possiamo dare della imposta generale sulla entrata tutte le definizioni che vogliamo; dico però che non possiamo sostenere che la imposta generale sull'entrata si avvicini al concetto di politica moderna e progressiva dell'ordinamento di carattere generale. E allora, di fronte a tale indubbia constatazione, pur ammettendo che in talune manifestazioni l'imposta generale sull'entrata possa adempiere alla funzione di carattere generale da noi modernamente concepita, non si può dire che ciò avvenga per il complesso dei 700-800 miliardi del suo gettito complessivo.

La domanda pertanto che si può e deve porre è questa: esiste o non esiste obiettivamente l'esigenza di riguardare finalmente a fondo tutto il sistema tributario del nostro Paese? Insomma, onorevole ministro Taviani, esiste o non esiste per la nuova classe dirigente della Repubblica italiana lo stesso compito storico che ha avuto la classe dirigente del nostro primo Risorgimento? Perchè qui non è avvenuto soltanto un salto storico di ordinamento del Paese ma sono avvenute nella realtà delle cose, sostanziali modifiche, cosicchè ciò che poteva essere legittimo in un capitalismo di tipo approssimativamente concorrenziale non può più andare bene in un ordinamento economico che, qualunque possa essere il giudizio di merito, per lo meno vede al centro di questa si-

tuazione, delle grandi concentrazioni economico-produttive che tendono ad avere ormai in sè tutti gli anelli della catena dalla produzione al consumo.

In tale situazione, è mai possibile che noi si debba continuare con l'attuale sistema dell'imposta generale sull'entrata? A me non pare possibile. A me sembra che per tali fondamentali ragioni occorra affrontare seriamente il problema della imposta generale sull'entrata, se veramente ci si vuole rendere conto delle condizioni di disagio in cui si trovano notevoli masse di distributori di beni e di servizi nel nostro Paese. Disagio che non può cessare per il solo fatto illusorio di avere un beneficio dalla limitazione del pagamento dell'I.G.E. all'ultimo passaggio, in quanto, a parte il fatto che come contropartita c'è sempre l'aumento dell'aliquota precedente, la differenza delle condizioni non deriva tanto dal pagare o dal non pagare uno scatto dell'imposta generale sul'entrata, ma dallo essere un anello di una catena più o meno lunga. È per tale ragione che sono fortemente perplesso di fronte al provvedimento in esame, e non tanto per il suo meccanismo tecnico, quanto per il fatto che dare parere favorevole a un disegno di legge simile, significa dare parere favorevole non solo alla soluzione del problema in sè e per sè ma a tutta la ossatura del sistema che sta dietro a questi problemi e a queste soluzioni. Ed è per questo che ritengo che noi non potremo dare voto favorevole, per lo meno non potremo darlo senza avanzare la riserva esplicita circa la efficacia e l'opportunità generale del sistema. Perchè non intendiamo creare illusioni nel Paese e riteniamo che sia venuto anzi il momento di chiamare il Paese a una consapevole conoscenza di tutto il sistema tributario.

Sarò forse un illuso, onorevole Ministro, ma io sono profondamente convinto che sino a quando gli uomini e le donne del nostro Paese non si renderanno conto di come sono chiamati a contribuire alle sorti del loro stesso Paese, difficilmente noi potremo dire di aver determinato una profonda consapevolezza democratica. È chiaro allora che la scelta delle strade di un sistema uniforme, di un tipo di tributo, da fondamentale diventa per me decisiva ai fini di una moderna concezione e attuazione del tributo. Perchè quando sussistono moltiplicità di tributi onestamente qui non si riesce a capire quale è l'effettiva e ponderata partecipazione del singolo al costo della collettività organizzata, la democrazia rischia di diventare sempre più formale ed è inevitabile che si manifestino notevoli fratture nella compagine sociale moderna.

P E S E N T I . Anch'io nutro delle perplessità nel senso indicato dal senatore Fortunati perchè ritengo che quando si presenta all'esame del Parlamento un disegno di legge concernente: « Nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata », si dovrebbe affrontare in linea generale e decisa il problema della riforma del nostro sistema tributario. Il compianto senatore Vanoni, quando era ministro, cominciò con lo affrontare ed attuare la riforma parziale del sistema dell'accertamento; egli continuava a ripetere di avere in mente di attuare anche la riforma sostanziale del nostro sistema tributario. Ovviamente il problema riguardava anche l'imposta sull'entrata, e in proposito vi erano delle opinioni disparate: chi pensava a trasformarla in una imposta di affari, chi in una imposta sul valore aggiunto, chi in una serie di imposte di fabbricazione. Comunque, vi era un indirizzo di riforma. Da allora non si è fatto più nulla.

Personalmente, io sono contrario, in linea teorica, alle imposte di consumo, qualsiasi forma esse assumano, proprio perchè, trattandosi di imposte indirette, vengono a togliere ai cittadini la coscienza di quello che pagano; oggi pochissimi sanno quanto pagano di imposta nel prezzo dello zucchero, della benzina e via dicendo.

Comunque, anche volendo rimanere nel campo delle imposte dirette, è ovvio che anche qui ci vuole un indirizzo preciso e chiaro. La mia impressione è che l'imposta mal congegnata comporti l'aumento progressivo delle aliquote e quindi un peso notevole che si rivela sotto forma di aumento del livello

dei prezzi, di gran lunga maggiore di quello che è il peso effettivo che la imposta esercita. È vero che questo fenomeno si può verificare anche con l'imposta di fabbricazione, ma ciò dipende dal cattivo congegno, soprattutto se esso è regolato, come l'imposta sui tessili, non sulla effettiva produzione, ma su un calcolo di produzione basato sull'artificio di prendere come modello una impresa tipica, col risultato che tutte le altre che invece hanno una produzione maggiore godono di vantaggi, senza che la media offra risultati tali da compensare gli squilibri diretti e indiretti.

L'imposta generale sull'entrata presenta tali inconvenienti sia pure in misura meno elevata; tuttavia non può esserci dubbio che occorre rivedere assolutamente e a fondo il sistema. La si deve trasformare allora in una imposta sul giro d'affari? Potrebbe anche essere una soluzione, nel senso che potrebbe permettere un maggior controllo per le imposte dirette (e qui il senatore Mariotti giustamente faceva notare che è appunto questo che invece si vuole evitare). Qui si va verso questa strada? Potrebbe anche sembrare, visto che per esempio si stabilisce che la denuncia delle entrate conseguite dovrà essere fatta entro i dieci giorni successivi alla fine di ciascun anno; ma se questa è la strada maestra che si decide di intraprendere per una riforma del sistema fiscale, allora occorre immettervi anche le altre imposte, estendere il criterio anche agli altri tributi, a cominciare da quelli che interessano le grandi imprese, le quali, come ben si sa, non denunciano nemmeno il fatturato. Per esempio le società elettriche: provate a darvi da fare per conoscere il fatturato delle grandi società elettriche e vedrete che bel risultato otterrete.

Comunque, quella suggerita potrebbe — ripeto — essere una strada per la riforma, soluzione però che non eliminerebbe la duplicità della tassazione, nel senso che non colmerebbe la lacuna di materie già tassate, e che poi entrano a far parte del reddito lordo di un'altra impresa. Anche questo dunque è un indirizzo, che presenta indubbiamente dei pro e dei contro, ma che comunque possiede il pregio di essere una proposta di soluzione; cosa che invece non si verifica col disegno di legge che stiamo discutendo. In questa linea, io però sarei, nonostante tutti i difetti della soluzione, più favorevole alla adozione di una tassazione sul valore aggiunto — che peraltro è di difficile calcolo — oppure ancora di più a quella delle imposte di fabbricazione, perchè prima di tutto colpirebbe soltanto il primo passaggio dalla produzione al consumo e poi per quel fatto di cui oggi d'altro canto, stiamo valutando la grande importanza: che le imposte di fabbricazione possono servire al controllo della fabbricazione, ossia al controllo dei costi del fatturato, cosa importante anche ai fini extra fiscali. Si tratta insomma di un sistema che potrebbe diventare uno strumento di controllo economico. Ecco perchè, eventualmente, sarei favorevole a questo indirizzo, pur rendendomi conto di tutti i difetti che pare destinato a comportare. È comunque evidente che un indirizzo organico di riforma tributaria ci dovrebbe essere.

Ritornando al provvedimento in esame in sè e per sè, anche ammesso che per ora ci si voglia limitare a questa disposizione frammentaria, non si può fare a meno di rilevare che adattandoci ad approvarla si finisce per dire: va bene, sarà una delle tante leggi che si aggiungono alle innumerevoli disposizioni in materia fiscale, una piccola modifica (particolarmente l'imposta sull'entrata è qualche cosa di spaventoso; basta prendere il Codice e vedere quante eccezioni e quante modifiche ci sono) che sarà la delizia dei consulenti tributari. Però, anche partendo da questo punto di vista, ci sono delle grosse critiche da sollevare. Prima di tutto: si dice che si vuol esentare l'ultimo passaggio, cioè al consumatore, quando si tratti di categorie artigiane, piccoli esercenti, quelli che più o meno sono considerati assimilabili agli artigiani. Ma allora, perchè mai gli esercenti di trasporto di persone con autovetture di piazza, ossia i tassisti, non sono compresi tra queste categorie? Chiaro che se si tratta di conducenti di garage e quindi di noleggiatori in grande stile, la categoria è di quelle che rientrano in categoria B agli effetti della classi-

ficazione della imposta mobiliare, e allora essi hanno un preciso collocamento nel provvedimento in esame; ma se invece si tratta del piccolo tassista, proprietario solo del suo mezzo di trasporto e di lavoro, allora mi pare che potrebbe essere compreso tra gli esentati.

Poi vi sono altre questioni, che solitamente danno luogo a continue discussioni e interpretazioni di legge e che provocano quelle circolari ministeriali che — come sa l'onorevole Ministro — non dovrebbero avere forza di legge e che invece l'hanno; non solo, ma concedono esenzioni, oppure danno interpretazioni di quelle con l'organetto, che si possono cioè allargare e restringere come si vuole. Uno di questi motivi di discussione potrebbe essere, anzi è — visto che ho già fatto l'esempio — quello dei piccoli trasportatori; si ponga il caso che alcuni di questi, anche se proprietari di un automezzo, siano raggruppati in cooperative, oppure addirittura in carovane, sottoposte al controllo del Ministero del lavoro. Ecco allora che si ripropone il vecchio quesito: si tratta di due passaggi o di uno solo? Dico allora: se questa aggiunta alle varie leggi deve proprio passare così, che si chiariscano almeno questi punti controversi.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Sull'argomento toccato dal senatore Pesenti la Camera dei deputati ha discusso per oltre un'ora. Poi, comunque, darò maggiori delucidazioni.

P E S E N T I . A me pare che quando ci sono i controlli del Ministero dell'interno e dei trasporti, nel caso delle carovane, oppure delle cooperative, non si può pretendere, come oggi si pretende, per esempio, che il singolo trasportatore non faccia il fatturato e che tale fatturato sia fatto dall'insieme, cioè dalla cooperativa o dalla carovana. Oppure, se vi è una carovana che ha un'altra forma giuridica e non può rilasciare fatturati, perchè il Ministero del lavoro non interviene a disciplinare secondo la legge la forma associativa?

Ci sarebbero altri esempi da fare. Ragione per cui io credo che il Ministro farebbe bene a sentire i funzionari chiedendo loro quali sono i punti maggiormente controversi, cercando una buona volta di risolverli, e non soltanto attraverso circolari, ma con leggi.

Riassumendo, vi sono dunque anzitutto dei rilievi di carattere generale sulla impostazione politica del provvedimento in esame, ossia di far notare come si tratti nient'altro che di una delle tante leggi che si vanno ad aggiungere alle troppe già esistenti; a meno che non ci si dica che il disposto fa parte di tutto un processo di riforma, nel qual caso occorre specificare i criteri informatori del processo, e noi ci riserviamo di far conoscere se siamo favorevoli o no.

In secondo luogo, nell'ambito stesso del disegno di legge sono state fatte osservazioni — dai senatori Mariotti e Fortunati — sostanziali, particolarmente quella che al fatto positivo di chi è esentato dalla imposizione corrisponde quello di chi si vede aumentata l'aliquota; ciò perchè con il provvedimento in esame si stabilisce, accanto alla diminuzione dell'ultimo passaggio, anche l'aumento dei passaggi precedenti; e questo se fa gioco ai fini di aumentare le entrate dello Stato, provoca inevitabilmente la conseguenza che, in fondo, il consumatore risentirà egualmente di questa imposta. Poi vi sono altri problemi da risolvere, ad esempio quello dei tassisti, cui ho accennato; poi ancora vi è la questione del pagamento (articolo 5).

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Ma è spiegato il perchè della possibilità di scelta: per evitare di fare ogni anno la dichiarazione.

P E S E N T I . D'accordo; comunque vi è questa possibilità di scelta, che recherà notevole imbarazzo anche agli uffici, per cui anche in questo caso io mi dichiaro favorevole a una formula unitaria, preludio alla unitarietà del sistema fiscale generale.

C E N I N I . Sono anch'io d'accordo sul problema di carattere generale che è oppor-

tuna e necessaria una riforma sia per quanto riguarda l'intero sistema fiscale sia per quel che concerne le singole parti di tale sistema. Tuttavia, se dobbiamo restare al disegno di legge in esame — e oggi non possiamo fare altrimenti — devo dire che io in linea di massima sono favorevole alla approvazione del provvedimento della abolizione dell'ultimo passaggio dell'I.G.E. per quanto riguarda i negozi di vendita, perchè mi rendo conto che si tratta di redditi bassissimi, mentre invece il costo è alto. Piuttosto nutro delle perplessità su quanto ha detto il senatore Trabucchi, e cioè sulla maggiorazione di trenta centesimi delle aliquote condensate relative alle somministrazioni di acqua, gas ed energia elettrica. Infatti il provvedimento tende sostanzialmente alla riduzione al minimo, gradualmente, delle evasioni fiscali, evasioni che aumentano con l'aumentare delle aliquote, in quanto tale ultimo evento fa sì che il contribuente ricorra a una maggiore difesa, nascondendo (non denunciando) quello che è il suo reddito effettivo. Ora però, siccome il disegno di legge in discussione è necessario per motivi di copertura di altri provvedimenti, lo si deve approvare, ma non vorrei che si rivelasse più negativo che positivo; e sotto questo aspetto ho ancora delle perplessità alle quali sono anche disposto a rinunciare nel caso che da parte del Ministro vengano delle spiegazioni.

Comunque volevo far fermare l'attenzione sul disposto dell'articolo 4: si tratta di somministrazioni per le quali, non essendoci lo ultimo passaggio, non si ha la riduzione ma solamente la elevazione della aliquota precedente. Io ritengo che non ci dovrebbe essere tale maggiorazione e mi riservo di intervenire sull'argomento in sede di discussione degli articoli.

M I N I O . Ho chiesto la parola per illustrare un aspetto del tutto marginale del provvedimento e anche perchè voglio approfittare della presenza dell'onorevole Ministro per richiamare la sua attenzione su una questione che si trascina da vario tempo e che non trova soluzione. Ella, onorevole Ministro — e così anche il relatore — nell'illustrare il provvedimento in discussione ci ha informati che il nuovo sistema di riscossione della imposta generale sulla entrata, con la soppressione delle evasioni che si verificano sino ad oggi, all'ultimo passaggio, dovrebbe far affluire nelle casse dello Stato 20-22 miliardi di lire in più; e mi pare che abbia detto che tale maggiore gettito dovrebbe andare a copertura di alcuni provvedimenti in corso di esame o in progetto di presentazione. Io allora mi permetterei di ricordare che c'è anche un altro provvedimento che attende la copertura, provvedimento che è urgentemente richiesto dalle Amministrazioni comunali e sul quale il Senato si è pronunciato con un ordine del giorno presentato dai senatori Cenini e Trabucchi, per il quale il Governo ha preso un impegno solenne: di provvedere affinchè le Amministrazioni provinciali e comunali possano dare ai loro dipendenti i miglioramenti previsti per gli impiegati dello Stato. Ritengo che l'onorevole Ministro sia informato della questione.

C O N T I . Gli aumenti sono stati già corrisposti.

M I N I O . Se il provvedimento è stato già attuato, meglio ancora; tuttavia a me risultava che vi erano delle forti lamentele ancora in vita.

C O N T I . A Piacenza il problema è stato già risolto.

M I N I O . Ma io non ho sollevato il problema di Piacenza, bensì di tutti i Comuni italiani. Mi risulta, dirò allora, che la maggior parte dei Comuni sono in attesa di questi fondi per i miglioramenti e che il personale è in agitazione. Volevo appunto chedere all'onorevole Ministro se non era il caso, con il maggior gettito derivante dalla attuazione del provvedimento in esame, coprire del tutto o in parte il provvedimento riguardante i Comuni e le Provincie.

O L I V A . Il senatore Minio ha richiamato un voto particolare del Senato; io vorrei piuttosto invocare ancora una volta la presentazione di un provvedimento finanziario generale, di una ampiezza sufficiente a porre gli enti locali nella condizioni di non ricorrere più ad aiuti specifici dello Stato quando devono risolvere provvedimenti di ordine interno come appunto l'aumento degli stipendi al personale. Se dovessi dire una parola sugli aumenti agli statali, vorrei dirla come relatore del disegno di legge numero 146. Tuttavia, noi da questo aumento delle possibilità dello Stato ci attendiamo caso mai la fiducia delle possibilità di copertura per le altre provvidenze che la Commissione ha allo studio, e in particolar modo per il progetto ancora in discussione per i contributi alle province per la manutenzione delle strade che diventano, da comunali, provinciali.

Vorrei inoltre dire che tutta la discussione che si è accesa non dovrebbe farci dimenticare una parola di compiacimento per l'apprezzamento di gran parte dell'opinione pubblica circa il provvedimento di liberazione dell'ultimo passaggio nella imposizione fiscale. In effetti non vorrei che andasse perduto per la strada il concetto che il provvedimento in esame ha prodotto una grande soddisfazione psicologica nel contribuente italiano.

Non è necessario che la Commissione sia unanime nel riconoscere che il provvedimento approvato dalla Camera, ed ora al nostro esame, ha prodotto anche una soddisfazione psicologica. Non è necessario che la Commissione sia unanime nei motivi che ci portano ad una decisione, ma ritengo che mi sarà permesso di esprimere la convinzione che il disegno di legge ha incontrato e incontrerà la piena soddisfazione di non pochi settori; mentre su altri settori, forse, si indulge un po' troppo in un tentativo di far sì che non si paghino le imposte. Con il provvedimento in esame si sta attuando una riforma di carattere organizzativo e bisogna riconoscere che al contribuente italiano questa riforma è riuscita simpatica. Di ciò va dato atto al nostro Governo, anche se ho sentito che l'idea di essa riforma risale al tempo del ministro Vanoni, il che non toglie nessun merito a chi l'ha resuscitata e l'ha portata a conclusione. Mi dispiace che il maggior utile di questi ritocchi sia destinato alla immediata copertura di nuovi oneri che si vengono a creare in occasione dell'abolizione di imposte, su cui io personalmente, e solo personalmente, mi permetto esprimere qualche riserva.

Non si deve tuttavia perdere di vista quello che per la maggioranza deve essere un legittimo riconoscimento, cioè di aver cercato, anche in questa forma, una collaborazione reale e psicologica con il contribuente italiano.

T R A B U C C H I . Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal collega Cenini, mi riservo di intervenire in sede di esame ed approvazione degli articoli. Desidero ora soltanto dare un chiarimento sull'interpretazione — anche perchè sotto un certo aspetto ne sono l'autore — della parola « consumatore ».

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Fortunati, e credo anche del senatore Pesenti, mi pare che potremmo fare un voto, che potrebbe anche essere accolto dal Ministero, e cioè che specialmente in relazione alla necessità del coordinamento delle imposte sulle vendite di beni da parte dell'Italia in vista del Mercato comune europeo venga — anche nel suo complesso per le strutture finanziarie e finalità economiche — riveduto e coordinato tutto il problema dell'imposta sull'entrata. Mi pare opportuno che venga espresso questo voto, ma attualmente siamo fuori questo tema. Ripeto che mi pare si possa accogliere l'idea del senatore Fortunati; ma bisogna anche tener presente che il problema dell'imposta sull'entrata ha anche una funzione « finanziaria » che è quella di dare i mezzi allo Stato per esercitare una funzione economica quanto più possibile giusta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Debbo rilevare e far presente ai colleghi che il nostro compito è soltanto quello di esaminare le modificazioni che

il provvedimento in esame apporta ad una legge già in atto.

Do intanto la parola al Ministro delle finanze onorevole Taviani e quindi passeremo all'esame e alla votazione degli articoli.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Nel corso della discussione sono stati posti vari problemi: uno generale, ed alcuni, pochi, di carattere particolare.

Sul problema d'ordine generale, sollevato dai senatori Fortunati e Pesenti, devo dire che posso concordare soltanto in parte con quanto essi hanno detto. Mi pare opportuno che la posizione del Governo sia in questa materia chiara, in modo da evitare equivoci. Quando si critica l'attuale sistema dell'I.G.E. bisogna essere ben chiari: che cosa si intende ottenere con una riforma? Si intende apportare una riforma nel metodo, oppure nell'impostazione stessa del problema? Dichiaro subito che sull'impostazione del senatore Fortunati non sono d'accordo: egli afferma che l'I.G.E. deve essere considerata alla stregua delle altre imposte indirette. E si è poi rifatto al vecchio canone marxista per cui le imposte si dividono drasticamente in dirette e indirette.

Orbene, l'onorevole Vanoni, proprio nella seduta al Senato del 27 agosto 1953, parlando dell'I.G.E. ebbe a dire che egli aveva fatto un'indagine per sapere quanto l'I.G.E. incidesse nel campo impositivo nazionale e dopo aver rilevato, proprio attraverso le cifre, che soltanto il 22,8 per cento dell'I.G.E. grava sui beni di consumo, mentre il 53,1 grava sui beni strumentali ed il restante 24,1 per cento su gruppi di residui difficilmente classificabili, soggiunse testualmente: « Ho voluto ricordare questa indagine preliminare, che ci ripromettiamo di perfezionare successivamente e di portare quindi a conclusioni più concrete, per dire che lo sforzo che ho sempre fatto per classificare l'I.G.E. in una categoria particolare d'imposta sul movimento e lo scambio delle merci e dei servizi non è una classificazione sbagliata, in quanto risponde perfettamente alla realtà delle cose. Dovrei dire al senatore Roda che, avendo egli classificato l'imposta di registro tra le imposte dirette, dovremmo classificare almeno il 53 per cento dell'imposta sull'entrata tra le imposte dirette, cioè la parte che colpisce i beni strumentali, gli investimenti degli operatori economici.

« Non arrivo a questo punto; ma faccio del tributo la voce più importante di una categoria a sè. Questa classificazione è di valore decisivo per vincere l'impressione che ci fa tanto danno, non tanto nelle nostre polemiche interne che, dopo tutto, sono sempre polemiche fraterne, quanto nei rapporti esteriori dove veniamo a torto spesso considerati come un Paese che non paga le imposte dirette, quando viceversa le paga, e che preferisce l'imposizione indiretta sui consum all'imposizione che incide sulle classi più possidenti. La più approssimata conoscenza del fenomeno ci permette di correggere molte di queste posizioni e molte di queste affermazioni ».

Quando, invece, il senatore Fortunati ha rivolto una domanda se vogliamo snellire il problema della riforma tributaria, la risposta è positiva senz'altro, tenendo però presente che non crediamo a grandi riforme di carattere cartesiano, ma piuttosto, avendo una determinata mèta, ci proponiamo di arrivarci mediante provvedimenti successivi, semprechè i provvedimenti siano presi nella scia di un determinato preciso orientamento. Questo provvedimento comunque non preclude alcuna possibilità di riforma di metodo, non di sostanza, dell'I.G.E. Ecco perchè la Commissione può approvare tranquillamente il disegno di legge al suo esame, senza preoccupazioni, in vista di questa meta finale. Ma quando si dice — e mi pare che sia stato il senatore Pesenti, come d'altronde è stato detto in taluni interventi alla Camera — che la riforma dell'I.G.E. debba consistere nella eliminazione proprio di questo tipo d'imposta, rispondiamo che ciò è impossibile, assolutamente: questa non è la posizione del Ministero e del Governo.

Non voglio qui affliggervi accennando alle situazioni degli altri Paesi — dalla Gran Bretagna all'Unione Sovietica — dove l'imposta sulla vendita è fortissima. Considerare che

ci siano da una parte le imposte dirette e dall'altra le indirette, contrapposte le une alle altre: le prime come imposte giuste e le seconde ingiuste, mi pare proprio che non sia la posizione governativa, posizione che sarebbe facile se si trattasse di due imposte tipiche, come la complementare da un lato e l'imposta di fabbricazione sullo zucchero dall'altro. Se fossimo più ricchi, o meno poveri, avrei visto volentieri la possibilità di diminuire l'imposta sulla fabbricazione dello zucchero, oltrechè e direi prima della graduale abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

E poichè questo argomento è stato toccato dal senatore Oliva, dirò che la mia posizione è questa: l'imposta di consumo sul vino non doveva avere carattere prioritario nella linea dell'abolizione; non si sarebbe dovuto partire da quella. Però le imposte di consumo sui beni alimentari costituiscono, nel loro complesso, un settore da rivedere. Ma non usciamo dal tema, poichè l'onorevole Presidente ha giustamente osservato che qui la Commissione è chiamata a discutere e a deliberare sulle nuove disposizioni in materia dell'I.G.E. Ed appunto perchè si discute solo una modifica per quanto riguarda l'ultimo passaggio, non abbiamo voluto innovare nulla nel resto.

Per quanto riguarda l'articolo 5, la categoria degli esercenti trasporti di persone c'era prima e ci resta adesso. Se noi dovessimo affrontare questo problema — non escludo, senatore Pesenti, che questo possa essere rivisto — non finiremmo mai nell'esaminare le diverse eccezioni. Vi sono i facchini di Bologna, tanto per fare un esempio, o anche quelli di Genova, i quali non pagano l'imposta, perchè c'è una circolare ministeriale che interpreta la legge in senso agevolativo. Perchè dobbiamo lasciare la cosa in mano alle circolari ministeriali, si domanda il senatore Pesenti; perchè non mettiamo il disposto delle circolari nelle leggi e lo sanciamo? Perchè, come ho detto sopra, non vogliamo innovare nulla. E terrei e vorrei pregare gli onorevoli senatori di non cambiare nulla di quella che è l'impostazione del disegno di legge: tocchiamo solo la parte che si riferisce all'ultimo passaggio. Abbiamo modificato per gli artigiani, non solo perchè ci trovammo di fronte ad una proposta unanime del Parlamento, ma perchè si trattava di un caso specifico in quanto ci si trovava nella difficoltà di stabilire il passaggio dell'artigiano ultimo e non ultimo. Per quanto invece si tratta del trasporto delle persone, come ho detto, siamo fuori dal problema. Non è il caso del calzolaio che, oltre a prestare la propria opera, usa anche il cuoio per fare la suola e quindi c'è anche un ultimo passaggio come per il dettagliante; il trasportatore dà soltanto una prestazione. Questa è anche la ragione per la quale nella legislazione francese gli artigiani sono esclusi dai dettaglianti.

Sulla questione della somministrazione del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica parleremo al momento opportuno, in sede di approvazione degli articoli.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole Ministro per le esaurienti delucidazioni date alla Commissione.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Non sono soggette all'imposta generale sull'entrata prevista dal regio decreto-legge 9 giugno 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e modificazioni successive, le entrate conseguite in dipendenza delle vendite di materie, merci e prodotti effettuate in locali di vendita al pubblico muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente, comprese le vendite e le somministrazioni nei pubblici esercizi.

Non sono altresì soggette alla detta imposta le vendite effettuate, nei confronti di privati consumatori, da laboratori artigiani, spacci o banchi di vendita nei mercati, spacci cooperativi, militari, aziendali di fabbrica, anche se non muniti di licenza di vendita al pubblico, nonchè le somministrazioni in spacci e mense aziendali e di fabbrica e quelle dei circoli ricreativi che assolvevano l'impo-

sta generale sull'entrata in base al numero dei soci.

Per le somministrazioni effettuate nei pubblici esercizi classificati di lusso e di prima categoria l'imposta si corrisponde nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge, con le aliquote rispettivamente del 3 per cento e del 2 per cento e le addizionali stabilite dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359.

Sono soggette all'imposta generale sulla entrata le vendite effettuate in locali di vendita al pubblico ed in pubblici esercizi, ovvero ambulantemente, nonchè quelle effettuate negli altri esercizi indicati nel secondo comma del presente articolo, nei confronti di commercianti che acquistano per la rivendita e di industriali che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti. Per le dette vendite gli acquirenti debbono, sotto la loro esclusiva responsabilità, richiedere al venditore il rilascio di fattura od altro equivalente documento da assoggettarsi ad imposta a cura del venditore stesso nei modi normali e nella misura propria di ciascun prodotto.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per le vendite di materie, merci e prodotti, eccentuate quelle di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, la aliquota propria di imposta sull'entrata dovuta sulle materie, merci e prodotti venduti, è maggiorata di trenta centesimi. Per le vendite di materie, merci e prodotti, soggetti all'imposta generale sull'entrata in base ad aliquota inferiore all'1 per cento, la maggiorazione è stabilita nella misura di dieci centesimi.

Le stesse maggiorazioni si applicano per la importazione, da chiunque effettuata, delle materie, merci e prodotti sopra indicati.

O L I V A . Vorrei fare una osservazione formale: non si dovrebbe scrivere 30 centesimi, poichè trenta centesimi sarebbero lire 0.90: vuol dire 3 diviso 100; ma si dovrebbe dire correttamente 30 centesimi di lira; oppure lire 0,30.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. È stato messo così per evitare che si potesse pensare che fosse uno 0,30 per cento. Convengo che sarebbe giusto mettere lire 0,30.

P R E S I D E N T E . Vedremo se sarà il caso di inserire questa ed altre precisazioni. Se il provvedimento dovesse tornare alla Camera dei deputati, faremo anche le correzioni suggerite; altrimenti ritengo sia sufficiente che tali osservazioni risultino a verbale.

Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per i passaggi di materie, merci e prodotti, effettuati da fabbricanti e produttori, ancorchè a carattere artigianale, ai negozi di vendita al pubblico, ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota della imposta dovuta a norma delle dette disposizioni è soggetta alle maggiorazioni previste dall'articolo 2 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

La maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 2 della presente legge non si applica per le somministrazioni di acqua, gas ed energia elettrica al consumatore.

Per le vendite di materie, merci e prodotti soggetti, a norma delle disposizioni in vigore, all'imposta generale sull'entrata in base ad aliquote condensate non comprensive dell'imposta dovuta per le vendite al minuto, tali aliquote sono maggiorate di trenta centesimi.

Per gli atti economici concernenti il commercio dei libri usati, esclusi quelli antichi, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura del 2 per cento, e si corrisponde in occasione dell'acquisto da parte del rivenditore al dettaglio, a cura del medesimo entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base a documento da lui stesso emesso.

Per i libri usati giacenti presso i rivenditori al dettaglio, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sulla entrata è dovuta nella misura dell'1 per cento, in modo virtuale, al competente Ufficio del registro, in base a dichiarazioni del soggetto contenente la descrizione sommaria delle dette merci giacenti e la indicazione globale del prezzo di acquisto. La presentazione della dichiarazione ed il pagamento dell'imposta devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

T R A B U C C H I . Desidererei dare il promesso chiarimento, in quanto — come ho già detto prima — sono un po' l'autore, il responsabile dell'adozione della parola « consumatore ». In un primo momento il disegno di legge governativo non portava le parole « al consumatore »; allora ci si preparava ad esaminare il disegno di legge ed anch'io, naturalmente, mi preparai ed andai personalmente dal direttore generale per chiedere che cosa volesse dire « somministrazione di acqua, gas, energia elettrica ». Mi si rispose che significava una specie di contratto di somministrazione, con una particolare figura giuridica: perchè succede, secondariamente, che una società venda una grossa partita di energia elettrica ad un'altra società, con passaggi interni tra una società madre e società figlie, oppure tra le varie società di produzione di energia elettrica, che dànno luogo a scambi continui.

Queste sono somministrazioni, o cosa sono? Gli uffici dell'Amministrazione hanno precisato: somministrazione vuol dire al consumatore e su questa interpretazione data dagli uffici ho pregato il Ministro che chiarisse bene il significato del termine « somministrazione »: cioè la somministrazione al pubblico sono i passaggi dall'Edison ad altra società elettrica, sono sostanzialmente vendite, o somministrazioni camuffate. Questa interpretazione ha dato luogo a una serie infinita di contestazioni e di discussioni. Naturalmente, fatta l'individuazione del problema, mi sono posto il quesito se fosse giusto dire soltanto « al consumatore » ed ho trovato che era giusto perchè noi tocchiamo soltanto lo ultimo passaggio, ultimo passaggio che normalmente avviene tra l'ultimo venditore e il consumatore.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. « Consumatore » non è solo il privato, ma anche l'industriale consumatore.

T R A B U C C H I . Il problema era di stabilire se il consumatore della luce è anche consumatore dell'energia industriale, perchè avremmo dovuto, nel caso di somministrazioni non a privati, applicare la maggiorazione di trenta centesimi alla tassazione del 3 per cento. Con l'articolo 4 non si applica la maggiorazione in tutti i casi nei quali sia difficile distinguere se l'acqua, il gas o la energia elettrica venga consumata direttamente o vada al consumo indiretto. In linea di massima, per quanto è dato conoscere, la parte che va al consumo diretto è inferiore a quella destinata al consumo indiretto. Una volta stabilito questo concetto, che mi pareva fosse giusto, ritengo sia altrettanto giusto che l'imposta venga applicata nella misura regolare del 3 per cento per i passaggi precedenti anche per questi tipi di merce — l'energia elettrica, il gas e l'acqua sono merci come le altre — tra le diverse società; e si potrebbe anche suggerire di tassarle di più e non di meno. È vero che in questo modo ci sarà un piccolo danno per alcune aziende distributrici, ma siccome si tratta di aziende che sono tenute oggi in una forma speciale di bilancio, se sarà dimostrato che veramente non hanno avuto utili o che sono state dissestate proprio per l'eccessivo pagamento del-

l'imposta, allora si studierà altro provvedimento per esonerare i passaggi intermedi.

Con l'introduzione delle parole « al consumatore », quindi, non sono state apportate innovazioni al provvedimento, ma è stata soltanto data dagli uffici una chiara interpretazione per corrispondere anche ad un concetto di giustizia.

Per questo ho ritenuto di far mettere in chiaro l'espressione « somministrazioni al consumatore ». Anche a me non piacciono le circolari ministeriali che vengono a cambiare le leggi: bisogna essere precisi. Così, anche le aziende che dal provvedimento non hanno potuto usufruire di un trattamento preferenziale — di cui d'altra parte non avevano nessuna ragione di usufruire — qualora in sede di bilancio dimostreranno di essere andate in passivo, avranno un miglioramento di tariffa.

F O R T U N A T I . Dopo l'intervento del senatore Trabucchi e soprattutto dopo essere venuti a conoscenza del parere della 9ª Commissione, a me sembra che i dubbi sulla sostanza dell'articolo 4 siano tutt'altro che fugati. Infatti, se l'energia elettrica è una merce, non riesco a capire perchè chi compra, poniamo, acciaio per uso industriale paga l'aliquota maggiorata e chi compra energia elettrica no; cioè, se io sono produttore di automobili, sono unico consumatore di energia elettrica e di acciaio, che compro allo stesso titolo, e quindi per essi dovrei pagare l'imposta nella stessa misura.

C O N T I . Ma in questo caso l'energia elettrica diventa un bene strumentale, non di consumo.

F O R T U N A T I . Lo so, ma non vorrei che, a seguito della interpretazione di consumatore-utente, in sede giudiziaria rischiassero di diventare tutti utenti; perchè se si entra nell'ordine di idee che quando uno compra energia elettrica anche come bene strumentale, diventa utente, è allora chiaro che l'articolo 4 del disegno di legge in esame non risolve affatto il problema secondo il concetto del senatore Trabucchi; andrà piuttosto a finire che nessuno pagherà più l'aliquota. A mio parere occorre specificare bene i concetti, e soprattutto intendersi che non si può fare una distinzione fra aziende distributrici di energia elettrica e aziende che comperano energia elettrica per produrre altri beni. Quando si afferma che il consumatore è utente, si dovrebbe intendere che la norma è introdotta secondo il principio generale, ossia quello dell'ultimo passaggio, per cui il consumatore vero e proprio è quello che va al negozio ad acquistare il bene; qui, invece, si introduce un altro concetto, completamente diverso dal punto di vista della politica economica, in quanto tutti diventano produttori, anche quelli che utilizzano energia elettrica. E se si dice che le industrie che utilizzano energia elettrica per produrre altri beni continuano a pagare l'aliquota, anzi maggiorata, non capisco perchè un'azienda distributrice di energia elettrica dovrebbe avere una situazione diversa. Se noi accettiamo il concetto che l'energia elettrica è una merce, la maggiorazione di 30 centesimi va per tutti tranne che per le aziende che operano il passaggio ultimo al consumatore privato; però non di energia industriale, ma di energia-luce.

E invero questo era il senso del provvedimento in discussione, se vogliamo restare nello spirito dell'articolo 1; tanto è vero che c'è l'ultimo comma che chiarisce ogni cosa: il negoziante che vende a un commerciante, paga regolarmente l'imposta. È allora evidente, secondo me, che con il primo comma dell'articolo 4 si dà una interpretazione tale per cui si deve dire che veramente si tratta di una norma che innova non soltanto per quanto riguarda l'ultimo passaggio ma innova anche per quel che concerne la considerazione della energia elettrica rispetto agli altri beni che si trovano sul mercato.

B E R T O L I . Vi sono altri casi: per esempio quello di industrie che sono tributarie di altre. Si prenda il caso di un acquedotto che produce acqua per proprio conto e che la rivende ad un altro acquedotto; questi, che

distribuisce l'acqua, paga il doppio dell'aliquota, insomma paga 30 centesimi in più e non se ne vede la ragione. E così, se consideriamo — giusta il ragionamento fatto dal collega Fortunati — il consumatore-utente nel campo della energia elettrica, vi sono delle produzioni industriali in cui l'energia elettrica costituisce il 40 per cento delle materie prime; allora in tal caso se noi consideriamo il produttore, per esempio di alluminio, come utente, abbiamo che lo stesso non paga il 3,30 per l'energia elettrica, mentre paga l'aliquota per tutte le altre materie prime che acquista.

D'altra parte, comprendo le notevoli difficoltà che nascono allorchè si vuol distinguere il consumo di tipo industriale dall'altro. Per esempio, molti stabilimenti consumano acqua per uso interno e per uso industriale: per poter distinguere i due consumi e gravare l'imposta sull'uno e non anche sull'altro occorrerebbe addirittura modificare gli impianti all'interno, il che sarebbe molto costoso. Peraltro vi sono degli stabilimenti in cui l'energia elettrica diventa una delle materie prime più importanti e di questo bisognerebbe assolutamente tenere conto. A mio parere si potrebbero stabilire dei limiti, per cui quando l'energia elettrica supera una determinata percentuale, diventa materia prima e allora è soggetta alla imposta. Perchè non sarebbe giusto che la energia non gravasse nella stessa misura in cui gravano le altre materie prime.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Non vorrei che ci si dilungasse in una discussione che non ha una soluzione perfetta: potremmo discutere a lungo; troveremmo sempre una qualche ragione per cui la una o l'altra soluzione non sarebbe mai l'ottima.

In effetti, vi sono tre soluzioni concrete e ovvie. La prima è data dalla possibilità di accettare il primitivo progetto governativo, accettarlo come fu presentato alla Camera dei deputati, in cui non figurava l'espressione « al consumatore ». Questa tesi non innovava nulla, in quanto per l'acqua, il gas e l'energia elettrica veniva mantenuto il 3 per cento nel passaggio dall'una all'altra azienda e il 3 per cento nel passaggio al consumatore o utente che sia.

Secondo questa soluzione, mentre si giustifica l'aumento dello 0,30 nei casi in cui è stato eliminato l'1 per cento; dato che togliendo a valle è giusto che si condensi a monte, non si giustifica, invece, che si aumenti a monte quando a valle non è stato cambiato nulla.

La prima soluzione, pertanto, lascia ogni cosa immutata e non tiene conto di due considerazioni: innanzi tutto dell'osservazione fatta dal senatore Fortunati e cioè che l'energia elettrica non è un prodotto finale, ma la componente di un altro prodotto ed, inoltre, che il disegno di legge aumenta dello 0,30 per cento tutti i passaggi, indipendentemente dal fatto che questi abbiano o meno, l'ultimo passaggio. Un caso tipico è il mattone che non viene mai venduto al dettaglio e, quindi, non arriva all'ultimo passaggio: il mattone arriva come casa e, benchè il contratto di appalto e il contratto di acquisto continuino a pagare la stessa I.G.E., ciò nonostante anche il mattone deve pagare lo 0,30 di più. Vi sono cioè settori che si avvantaggiano anche doppiamente, ad esempio quello costituito da tutti i generi che vanno ai ristoranti in quanto, in questo caso, viene eliminato l'1 per cento in due passaggi, dal ristorante e dal dettagliante.

F O R T U N A T I . Ammesso che i ristoranti si riforniscano dal dettagliante e non all'ingrosso.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Vi è un settore, ripeto, che non solo non è avvantaggiato, ma, anzi, è danneggiato ed è costituito, come ho già detto, dal settore i cui generi non arrivano all'ultimo passaggio.

Sono queste le considerazioni nelle cui basi è stata formulata la tesi iniziale.

Passiamo, ora, a considerare la tesi Fortunati e cioè quella che intende il « consumatore » come ultimo consumatore. La prima

difficoltà che presenta tale tesi è quella della difficile rilevazione e, a questo riguardo, benchè vi siano anche contatori differenti, non vi è dubbio che si entri in un mare di difficoltà; ma, inoltre, la tesi Fortunati indubbiamente rende ancora più acuto l'altro problema dello aumento a monte senza abbreviamento a valle.

Rimane poi la tesi esposta dal senatore Trabucchi: è una tesi intermedia in quanto tiene conto dell'uno e dell'altro aspetto e cioè: consumatore inteso come utente.

Ognuna di queste soluzioni ha, indubbiamente i suoi inconvenienti, ma devo senz'altro dire al senatore Fortunati che il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati usando il termine « consumatore » intendeva riferirsi all'utente: questo sia ben chiaro.

Si potrebbe allora obiettare che in tal modo si altera lo spirito dell'articolo 1 del disegno di legge; no, perchè qui si parla di consumatore, non di acquirente al dettaglio, in quanto è fuori dubbio che gas, acqua ed energia elettrica abbiano un regime a sè. Infatti, qualunque sia la soluzione che si adotti, è inevitabile dare loro un regime a sè, a meno di non portare l'I.G.E. del consumatore non utente, cioè consumatore diretto, dal 3 al 2 per cento. In questo caso potremmo entrare nel regime generale; se noi riducessimo l'I.G.E. dal 3 al 2 per cento per il consumatore diretto di acqua, gas ed energia elettrica, allora potremmo attuare comodamente lo 0,30 per cento sui passaggi, anche per gli utenti industriali, perchè saremmo sempre nello spirito informatore di tutto il disegno di legge.

Noi abbiamo inteso lasciare questo settore a sè stante e quindi rimane il 3 per cento sull'ultimo passaggio anche nei confronti del consumatore diretto.

Qualunque soluzione si attui, avrà un tanto di giustizia e un tanto di ingiustizia: la giustizia non si può dirigere a proprio piacimento, ve ne è quindi un po' da una parte e un po' dall'altra. Pertanto dovrei dire che ognuna delle tre tesi ha i suoi pregi e i suoi difetti: escluderei la tesi Fortunati, perchè verrebbe a essere gravosa e complicata. Dato, quindi, che la Camera dei deputati ha già deciso, a me sembra che potrebbe essere opportuno restare nei termini del testo trasmessoci, rimanendo peraltro intesi che «consumatore» significa « utente ».

MARIOTTI. Ma sarà oggetto di controversie!

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Non credo, in quanto, essendosi avute ed avendosi tuttora controversie, a questo riguardo si hanno sentenze in base alle quali viene riconosciuto consumatore anche l'industriale. La controversia per altro diventa più complessa per quanto riguarda il fatto che le ditte vogliono pagare sugli scambi di energia soltanto sulla risulta degli scambi, e questo, naturalmente il Governo non può accettarlo!

BRACCESI. A mio avviso, il consumatore, in generale, in seguito alla modifica apportata dalla Camera dei deputati, dall'approvazione del disegno di legge in esame non trarrà alcun beneficio perchè il dettagliante, che pure non pagherà più l'abbonamento, lascerà i prezzi immutati in quanto il suo grossista sarà gravato dall'aumento dello 0,30 per cento. Il consumatore, inoltre, non sentirà un beneficio neppure nel consumo dell'energia elettrica perchè continuerà a pagare la stessa aliquota del 3 per cento, mentre chi fornisce l'energia all'ultimo venditore, cioè al distributore, pagherà il 3,30 per cento.

Il distributore ha un prezzo imposto per vendere; quindi, mentre il dettagliante, che vende al consumatore, modificherà i suoi prezzi a seconda del grossista, esso distributore non avrà la possibilità di farlo appunto a causa del prezzo di impero.

Quindi, siccome il Ministro ha detto che l'acqua, il gas e l'energia elettrica hanno sempre seguito un regime proprio, perchè modificare il loro regolamento?

Pertanto, non per amore di tesi come a me sembra voglia fare il senatore Trabucchi, propongo di togliere l'espressione « al consumatore ».

PARRI. Desideravo solo fare un'osservazione su uno dei punti che sono stati trattati e precisamente sull'imposizione dell'I.G.E. alle forniture di energia elettrica.

L'energia elettrica ha, in queste forniture, un'incidenza diversissima che va dal 2 al 3 per cento in certe industrie trasformatrici, fino al 40 per cento ed oltre in altri tipi di industrie.

Vi è, pertanto, una sperequazione notevole, in misura tale che dovrebbe essere apprezzata. Ad esempio ciò si verifica per certi procedimenti elettrotermici o elettrochimici: altiforni ed impianti di elettrolisi, che sono fortissimi consumatori di energia, in modo tale che essa non è più un servizio, ma la materia prima stessa o, per lo meno, assimilabile alla materia prima. Questa situazione può essere in parte compensata dal minor prezzo, ma, ad ogni modo, questo è uno dei casi in cui si manifesta chiaramente la misura antincentiva, antiproduttivistica dell'imposta sull'entrata e mi pare che meriterebbe di essere considerato con attenzione da parte del Ministero, anche se non più in questa sede.

Per quanto riguarda le controversie tra il Ministero e le società elettriche per gli scambi di energia, indipendentemente da quale sia l'attuale sistema di gestione, io sono favorevole alla nazionalizzazione dell'energia stessa, pur non sperando in risultati miracolosi. Però, se voi non attuerete o una piena regionalizzazione o una nazionalizzazione non potrete impedire che vi siano gli scambi di energia in quanto rispondono a necessità del servizio, ma mi pare che il punto di vista del Ministero delle finanze sia eccessivamente fiscale.

TRABUCCHI. Mi sembra opportuno ricordare la definizione di contratto di somministrazione, che è, appunto, un contratto nel quale una parte, dietro un determinato corrispettivo, da pagarsi a scadenze frazionate nel tempo o una volta tanto, si obbliga a corrispondere ad un'altra prestazioni o servizi.

Ma, nel nostro caso, la questione era più complessa specialmente per quanto riguardava i rapporti tra azienda produttrice e azienda distributrice in quanto è difficile determinare se si tratti di prestazioni periodiche o continuative; quindi vi è un'incertezza che è necessario chiarire.

Pare, infatti, che si dimentichi quale è la struttura dell'imposta sull'entrata, che è di per sè una struttura che dà luogo ad ingiustizie; questa è la critica fondamentale che è sempre stata fatta all'imposta sull'entrata.

Vi sono prodotti che hanno subìto una serie infinita di passaggi ed altri che ne subiscono uno solo; quelli che subiscono, ad esempio, cinque passaggi, pagheranno 1,50, quelli che ne subiscono uno solo pagheranno 30 centesimi. Questa è la struttura dell'imposta, e non possiamo cambiarla!

Si dice: l'energia elettrica ha avuto l'esenzione per l'ultimo passaggio, quindi non si fa l'aumento per i precedenti. Ma l'imposta sull'entrata è fatta per il complessivo, e, se i passaggi ci sono, devono pagare, siano di energia elettrica o di merce. La questione sarebbe da vedere solo nei riguardi dell'ultimo passaggio, e non per la maggiorazione; nei riguardi della vendita al consumo bisognerebbe distinguere fra il vero consumo del consumatore e l'energia della luce e del riscaldamento, ma ciò non va bene perchè anche l'energia del riscaldamento e della luce è consumo.

Sostanzialmente, quindi, ha ragione il Ministro nel dire che non si arriva alla giustizia; non si arriva alla giustizia, è vero, ma usando manica larga, non manica stretta, perchè i consumatori industriali hanno il vantaggio di non pagare lo 0,30 in più. In questo disegno di legge, così come non vi è ristrettezza per alcuni, vi è allargamento per altri. Bisognerebbe dire che anche l'ultimo industriale deve pagare il 3,30, ma penso che ciò sarebbe molto difficile; ecco perchè mi sembra che possiamo contentarci di questo, riconoscendo, come ripeto, che siamo stati di manica larga verso alcuni industriali e di manica stretta verso pochissimi consumatori diretti. Dire che dobbiamo allargare la manica anche rispetto ai distributori mi pare non sia giusto. Non parliamo poi della questione del blocco, perchè sappiamo benissimo che funziona per i vecchi contratti che non sono prorogabili, e non per i nuovi.

In sostanza, penso che delle varie soluzioni possibili quella adottata sia la più giusta.

BRACCESI. Non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per le entrate conseguite dalle categorie economiche sottoelencate, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'uno per cento:

a) professionisti;

b) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;

c) spedizionieri, agenti e mediatori marittimi, agenzie di città delle ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco, carrettieri, mulattieri, barrocciai, vetturini e barcari;

d) alberghi, locande, pensioni, campeggi turistici, limitatamente all'attività ospitaliera. Per gli alberghi classificati di lusso è dovuta inoltre l'addizionale del 2 per cento prevista dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359;

e) sale da bigliardo e da giuoco, ancorchè annesse a pubblici esercizi, stabilimenti balneari;

f) esercenti prestazioni al dettaglio, anche ambulantemente, i cui redditi siano classificati o classicabili agli effetti della imposta mobiliare in categoria *B*. Per i barbieri e parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso restano in vigore l'aliquota e l'addizionale stabilite dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359;

g) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;

h) stazioni di monta del bestiame.

Ai contribuenti delle categorie sopraindicate è data facoltà di corrispondere l'imposta dovuta sulle entrate conseguite in dipendenza della loro attività, alternativamente, in abbonamento in base a canoni annui ragguagliati al volume degli affari, ovvero, annualmente, con versamento in modo virtuale all'Ufficio del registro.

Ai fini del pagamento annuale dell'imposta, i contribuenti, entro i dieci giorni successivi alla fine di ciascun anno, presenteranno o spediranno al competente Ufficio del registro apposita denuncia delle entrate conseguite, versando, nel medesimo termine, il tributo dovuto sul conto corrente postale dell'Ufficio stesso. Gli estremi del versamento saranno annotati sulla denuncia.

A tale effetto, i contribuenti che intendano avvalersi del sistema del versamento a periodi annuali posticipati, sono tenuti a presentare al competente Ufficio del registro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione, obbligando a seguire il sistema prescelto per tutto l'anno solare in corso e per i successivi.

I contribuenti i quali intendano rinunciare al sistema di pagamento come sopra prescelto, debbono far pervenire all'Ufficio del registro apposita dichiarazione entro il 30 novembre; detta dichiarazione esplicherà i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio successivo.

TRABUCCHI. Vorrei pregare il Ministro, nell'interesse dell'agricoltura, di chiarire che lo stesso trattamento che viene fatto alle stazioni di monta del bestiame deve essere fatto anche a quelle di fornitura di seme per la fecondazione artificiale; oggi, infatti, l'agricoltura si volge prevalentemente verso tale sistema.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Posso dire al senatore Trabucchi che mi riservo di studiare il problema.

PESENTI. Io non sono molto convinto che, ad esempio, l'autista di piazza, che possiede anche un capitale suo, sia da considerare soltanto come un prestatore d'opera; anche agli effetti fiscali, infatti, è caratterizzato come un artigiano, quindi, pur non volendo ora creare delle difficoltà, credo che si dovrebbe tener presente per l'avvenire che è necessario modificare il trattamento fiscale

di coloro che appartengono a questa categoria.

Per quanto riguarda gli spedizionieri, agenti e mediatori marittimi, eccetera, e poi i carrettieri, mulattieri, barrocciai, vetturini e barcari, faccio presente che sarebbe opportuno elencare fra costoro anche i piccoli trasportatori, cicè coloro che hanno un esercizio di trasporto di persone e di cose.

Vorrei fosse precisato che questi piccoli trasportatori se sono associati, in qualsiasi forma, non sono tenuti a pagare due volte l'I.G.E., cioè non sono tenuti a considerare due passaggi, come oggi avviene. Infatti, se vi è una carovana, o cooperativa, che organizza i trasporti, ma non definitivamente, oggi vi è il pericolo che gli autotrasportatori siano sottoposti due volte all'I.G.E. perchè, se si fanno rilasciare la fattura da parte di colui per conto del quale trasportano, sempre che si tratti di cose o di persone, pagano l'I.G.E., e inoltre paga l'I.G.E. l'organismo sociale, cioè la cooperativa o carovana.

Il Ministero aveva suggerito, al fine di evitare ciò, che la fattura fosse emessa direttamente, in alcuni casi, dall'associazione; però questa norma viene a trovarsi in contrasto con altre, ad esempio con quelle emesse dal Ministero del lavoro che stabiliscono che, affinchè vi sia una carovana, occorre che questa non abbia personalità giuridica, oppure, nel caso che l'abbia, che i singoli autotrasportatori riuniti in essa siano considerati come stipendiati, tanto è vero che vengono iscritti nel libro paga.

Ora, se questi stipendiati emettessero fatture per conto proprio non sarebbero più stipendiati. Vi è, quindi, in questo caso, un contrasto tra il Ministero delle finanze e il Ministero del lavoro.

Bisogna, in sostanza, risolvere la questione partendo sempre dal principio che non vi è passaggio, e che pertanto i trasportatori, quando si tratta di organizzazione di questo genere di servizi, in qualunque modo avvengano, non devono essere tassati come cooperativa se sono tassati i singoli, oppure i singoli non devono essere tassati se viene tassato l'ente.

La questione si dibatte da molto tempo, e normalmente vengono emesse delle circolari per far sì che le situazioni vengano risolte con giustizia ed equità. So, però, che sono sorte difficoltà negli uffici ministeriali perchè ci si domanda quale è il piccolo trasportatore che può essere associato in cooperative, e si vogliono stabilire dei limiti, ad esempio di portata degli automezzi.

Ora, a me pare che non sia questo il criterio giusto. Oggi, tra l'altro, il nuovo Codice stradale stabilisce certi limiti, certe misure, a seconda che l'autotrasportatore sia associato a un determinato gruppo, cioè se tutti i suoi proventi o la maggior parte di essi derivano dal fatto di partecipare a una forma associativa che distribuisce il lavoro fra gli interessati, o che lavori in proprio. È evidente che per i trasporti eseguiti attraverso forme associative dovrebbe provvedere l'ente associativo, mentre per quanto riguarda i trasporti in proprio ci si dovrebbe rifare alle norme generali. Insomma, bisognerebbe che venisse chiarito questo punto.

Ma vi sono altre contraddizioni. Il produttore agricolo che porta al mercato, al diretto consumo, i suoi prodotti, è esente dall'I.G.E.; però se porta, ad esempio, ad una latteria sociale il suo latte perchè con esso venga fatto il formaggio e poi riceve il formaggio come consumatore, paga l'I.G.E., a meno che non abbia tutti i certificati, quello di socio, il mandato di consegna, eccetera. Ora, si creano nelle campagne delle società di fatto più o meno regolari, e i produttori conferiscono appunto il latte o altri generi per vederli lavorati da questi organismi sociali, quindi ricevono indietro i prodotti in una forma rudimentale. Ebbene, anche in questo caso bisognerebbe non considerare il passaggio, oppure assimilarlo alla vendita diretta al consumatore, in modo che non vi fosse il pagamento dell'I.G.E. Occorrerebbe, insomma, chiarire tutti questi punti: ecco perchè dicevo che non sarebbe stato male aggiungere altri articoli che specificassero meglio i punti controversi, con senso di larghezza.

Può darsi che, dato lo spirito della legge, siano sufficienti le circolari; però è bene che almeno i principii generali siano stabiliti dal Ministro, sentita anche la Commissione, in modo che valgano veramente come interpretazione autentica.

PRESIDENTE. Sarebbe bene chiarire: « autotrasportatori con mezzi propri ».

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Desidero dichiarare al signor Presidente che il Governo non solo accetta tutte le sue osservazioni come raccomandazioni, ma le fa addirittura proprie, essendosi già avviato per quella strada.

Devo anche far notare che, su tutte le questioni, in esame, all'altro ramo del Parlamento si è avuta l'unanimità, eccetto per l'inciso: « i cui redditi siano classificati o classificabili agli effetti della imposta mobiliare in categoria *B* ».

FORTUNATI. Ma cosa vuol dire: « classificabili »?

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. La questione della definizione fiscale dell'artigianato non è stata ancora risolta. Avevamo una tesi, il cui concetto appariva abbastanza ampio, e che pensavamo di concretare con un disegno di legge; ma ci sono richieste di ampliarla maggiormente.

Per le osservazioni del senatore Pesenti, devo far rilevare come esse siano già tutte risolte in sede pratica. Circa una loro risoluzione in sede legislativa, ritengo che ciò potrebbe avvenire mediante una grande riforma, che potrebbe trasformare anche la sostanza: se andremo infatti in Parlamento con un disegno di legge riguardante tutte le categorie in questione, verrà alla ribalta un'infinità di interessi. Abbiamo finora resistito a ciò dicendo che non intendevamo mutare nulla: e su questo ci impegnammo, anche dove ciò significava mantenere le interpretazioni positive. Non avrei comunque niente in contrario a far divenire norma di legge ciò che adesso avviene per decisione ministeriale.

Quanto alle osservazioni sulla questione dei facchini e della doppia tassazione, posso accettarle come una raccomandazione a studiare una soluzione del problema in senso agevolativo; anche perchè tutta questa complessità di norme non rende tributariamente un gran che. Il giorno in cui noi riuscissimo a fondere l'imposta in questione con quelle dirette eviteremmo molti inconvenienti, e potremmo abolire, tra l'altro, tutta l'I.G.E. sui servizi.

PESENTI. Quello che si raccomanda in modo particolare è la questione delle cooperative.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 6.

Non sono soggette all'imposta prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le entrate conseguite in dipendenza di prestazioni al dettaglio effettuate, anche ambulantemente, da esercenti arti e mestieri i cui redditi siano classificati o classificabili agli effetti dell'imposta mobiliare in categoria C/1.

Agli effetti del comma precedente e della lettera *f*) dell'articolo 5 della presente legge non costituiscono in ogni caso prestazioni al dettaglio le prestazioni inerenti a lavorazioni o riparazioni di merci e prodotti effettuate nei confronti di esercenti attività similiari o che formano oggetto di fabbricazione o di commercio da parte del richiedente la prestazione. In tal caso l'imposta è dovuta in base alla fattura di lavorazione con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il contribuente che, avendo scelto di corrispondere l'imposta mediante la denunzia annuale prevista dall'articolo 5 della presente legge, omette di presentare nei termini la denuncia stessa, incorre nella pena pecuniaria da lire mille a lire diecimila.

Indipendentemente da detta sanzione, per il mancato pagamento dell'imposta, totale o parziale, è dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta evasa.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per l'applicazione della presente legge restano ferme, in quanto con essa compatibili, tutte le disposizioni vigenti in materia di imposta generale sull'entrata, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

(*È approvato*).

Art. 9.

La presente legge ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1960.

FORTUNATI. Bisogna a questo punto considerare che il provvedimento provocherà senz'altro delle ripercussioni sui prezzi. Ora, poichè non viene indicato nessun termine agli effetti della pubblicazione, è certo che la legge entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Quindi, se il 1° gennaio non saranno trascorsi i quindici giorni in questione, secondo quale tariffa verrà pagata l'I.G.E.?

La faccenda è complicata e potrebbe provocare delle contestazioni che finirebbero per tradursi in mezzi di guadagno: tutti infatti potrebbero sostenere successivamente di avere diritto a restituzioni, traendo da ciò un vantaggio immeritato.

Sarebbe stato meglio disporre che la legge entrasse in vigore immediatamente, e non quindici giorni dopo la pubblicazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo articolo 9.

(*È approvato*).

MARIOTTI. Desidero fare una dichiarazione di voto. Da quanto hanno espresso il Ministro ed i colleghi della maggioranza sembra si stia in realtà trattando una modifica interna del Ministero; e la preoccupazione del Governo appare essere quella di trovare lo strumento più idoneo a reperire una certa massa monetaria, per compensare le minori entrate causate dalla diminuzione dell'imposta sul vino.

Le agevolazioni, illustrateci dall'onorevole Ministro in favore dei dettaglianti e degli artigiani, hanno in sostanza — come diceva il collega Oliva — uno scopo soprattutto psicologico: il dettagliante o l'esercente possono infatti, in determinate condizioni di mercato, trasferire l'imposta sul consumatore. Ma vi sono generi a domanda elastica, per cui noi paventiamo che una parte di tali esercenti e dettaglianti possa, ad un certo momento, trovarsi in condizioni di serio svantaggio; mentre il vantaggio dei consumatori si tradurrà in una vera e propria diminuzione del livello generale dei prezzi.

È utile osservare come il Governo, quando si tratta di reperire masse monetarie, usi emanare all'ultimo momento dei provvedimenti che mancano di indirizzo politico, o che perlomeno non conservano quello attualmente in vigore. Anche per il provvedimento riguardante l'imposta sul vino — provvedimento dovuto all'iniziativa dei gruppi politici di opposizione — il Governo, pur ritenendo di dover apportare delle modifiche, non ha potuto sottrarsi alle sue responsabilità: se però ci si fosse preoccupati di affrontare il problema a tempo debito, anzichè esservi spinti dall'opinione pubblica e dai gruppi politici, non sarebbe stato necessario ricorrere ad espedienti per la relativa copertura.

Io ebbi a chiedere cortesemente all'onorevole Ministro, durante la discussione sul bilancio del Ministero delle finanze, se poteva fornirci elementi sul gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 17 della legge sulle perequazioni tributarie; ma egli, in sede di replica, si guardò bene dal rispondere, mentre dai documenti delle borse appare evidente come da parte delle grandi società si stiano gabellando delle operazioni. Questa mia osservazione è pertinente, poichè serve a ribadire quanto ho sostenuto dianzi: quando si approntino tempestivamente determinati provvedimenti, ripeto, la copertura può essere trovata agevolmente, senza dover ricorrere a strumenti fiscali che potrebbero invece avere altro indirizzo.

Comunque, non presentando il provvedimento in esame alcuna indicazione di carattere politico, ma apparendo solo come un palliativo, il gruppo socialista dichiara di astenersi dalla votazione.

FORTUNATI. Avevo in precedenza sollevato delle riserve, e ritenevo che il Ministro avrebbe fatto alcune dichiarazioni in proposito.

Debbo ricordare al Ministro che, nei confronti degli orientamenti in materia tributaria, verso la fine del secolo scorso si dimostrò una notevole convergenza di idee, a parte le interpretazioni ultime sugli orientamenti politici che partivano da premesse diverse, poichè si andava dalle posizioni di alcuni liberisti alle posizioni di alcuni marxisti.

Bisogna ora rispondere all'interrogativo che abbiamo posto. L'imposta generale sull'entrata è sorta in un particolare momento storico, con un particolare presupposto politico-economico. Non possiamo pensare di continuare ad insegnare, anche attraverso gli strumenti di divulgazione delle scuole medie, che tutte le forme tributarie sono puramente dei dati tecnici che nascono metafisicamente nella mente di particolari esperti dei vari Ministeri delle finanze. Mi pare che sia un punto fondamentale che, in forma più o meno consapevole, gli strumenti tributari sono sempre anche strumenti di un determinato orientamento politico-economico.

Un altro interrogativo è questo: la situazione generale dell'ordinamento economico del nostro Paese è quella di venti-trenta anni fa, o è cambiata la visione? Oggi vi sono, nell'organizzazione, la concentrazione, la produzione e la distribuzione, sì o no? Se ieri si poteva porre soltanto il problema delle diverse forme di passaggio, a seconda del tipo di merci, oggi per le medesime merci il problema non si pone soltanto così, poichè a seconda del diverso tipo di concentrazione economico-produttiva abbiamo diversi passaggi. Questa è la situazione reale.

L'imposta generale sull'entrata, allora, che già era inefficiente, diventa sempre più fomentatrice di disuguaglianze, e affiora una situazione che tende a diventare acuta sul piano generale economico.

Si può sempre venire a dire che si tratta di affrontare un settore specifico di un tributo; questo discorso, onorevole Ministro, ce lo sentiamo ripetere a ogni proposito, dal 1948 fino ad oggi. È chiaro che non possiamo continuare così, perchè se dal 1948 ad oggi questa è l'esperienza, si vorrà consentire che per lo meno (e qui non si tratta di fare delle valutazioni personali nei confronti di un Ministro o di un Sottosegretario come persone) ci troviamo di fronte a un orientamento politico a causa del quale da undici anni i problemi generali di un riordinamento del sistema tributario, non solo come aspetto tecnico ma come una analisi della distribuzione della spesa pubblica e della distribuzione tributaria, non hanno ancora trovato soluzione. Ed allora è per questo che pensiamo che il presente provvedimento non sia una specie di riordinamento tecnico, ma sia implicitamente la conferma che l'imposta generale sull'entrata deve rimanere nel sistema tributario attuale, non solo col suo peso finanziario, ma sostanzialmente così come è adesso, senza nessuna prospettiva di modificazione.

Quando ho accennato al Ministro che non possiamo più configurare i singoli tributi come fine a se stessi, egli non mi ha risposto. E il problema non esiste solo per i professionisti, ma per tutti i contribuenti; la molteplicità, quindi, può essere sentita solo come strumento funzionale per arrivare a una visione generale della capacità contributiva, perchè se così non è, è evidente che non solo diseduchiamo la popolazione, ma creiamo, che ci piaccia o no, delle forme di imposizione. Anzichè dar freno a un determinato sistema di disuguaglianza economica, tendiamo a sanzionarlo e a scaricare psicologicamente le situazioni. Le situazioni non si scaricano affatto, perchè in tal modo si arriva a dei contrasti tali che corrono il pericolo di esplodere.

Per questi motivi dichiariamo di astenerci dalla votazione; pensiamo che il problema esiste, e dovrà necessariamente essere affrontato con una certa delicatezza e con larghezza di vedute.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari